



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni straordinarie

IFRS 2

Pagamenti basati su azioni

20 giugno 2011



AUTORI DEL DOCUMENTO

Questo documento redatto da **Alessio Iannucci**, con la collaborazione di **Claudio Peroni**, è stato discusso dalla Commissione ed approvato nel suo testo finale nella riunione del 22 febbraio 2010 e successivamente aggiornato a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8.6.2011.



INDICE

PREMESSA	4
1. SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELL'IFRS 2	5
2. PROFILI FISCALI RELATIVI AI PIANI DI STOCK OPTIONS	7
2.1 SOSTANZA ECONOMICA DELL'OPERAZIONE SECONDO L'IFRS 2	7
2.2 LE DUE DIVERSE POSIZIONI DELLA DOTTRINA SUL MOMENTO DI RILEVANZA FISCALE DEI COSTI DA STOCK OPTIONS.....	9
2.3 LE RECENTI DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. 8.6.2011	12



PREMESSA

Nel presente contributo si riporta una sintesi delle principali questioni problematiche derivanti dalle possibili divergenze tra le regole dettate dall'IFRS 2 *Pagamenti basati sulle azioni*¹ e le norme sul reddito d'impresa contenute nel Tuir.

Il documento tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per i soggetti *IAS adopter* dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed integrate dal D.M. n. 48 del 1.4.2009 (Decreto IAS) e dal D.M. 8.6.2011 che, come noto, sono improntate ad un principio di derivazione rafforzata del reddito d'impresa dalle risultanze del bilancio.

La sintesi qui riportata si basa prevalentemente, oltreché sulle fonti normative e la citata Relazione, sui contributi della dottrina rinvenuti nelle maggiori riviste di settore nonché sul Documento 1 della "Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS Adopter" pubblicato dall'Assonime.

Prima di esporre le principali problematiche di tipo fiscale evidenziate dai vari commentatori, si ritiene necessario presentare alcune delle disposizioni contenute nell'IFRS 2 relative agli aspetti contabili del principio.

¹ Ai fini del presente elaborato fa riferimento alla versione dell'IFRS 2 contenuta nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, pubblicata sulla GUCE L 320 del 21 novembre 2008.



1. SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELL'IFRS 2

L'IFRS 2 definisce l'operazione con pagamento basato su azioni *“un'operazione in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale della entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni delle entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale della entità stessa”*.

In altre parole, si tratta di un'operazione mediante la quale l'impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente o propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni)² o si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al prezzo delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

Le operazioni con pagamento basato su azioni includono:

- le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (*equity settled*), in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni e le opzioni su azioni);
- le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (*cash settled*), in cui l'entità riceve beni o servizi assumendo delle passività nei confronti dei fornitori di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa; e
- operazioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell'accordo prevedono che l'entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa o l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.

I beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall'impresa in relazione ad un'operazione con pagamento basato su azioni sono rilevati in bilancio come attività (se soddisfano i requisiti per essere rilevati come tali) o come costo, con contropartita:

- un corrispondente incremento del patrimonio netto, per le operazioni *“equity settled”*; o
- una passività, per le operazioni *“cash settled”*.

Nel caso di operazioni *“equity settled”* il principio prevede che l'impresa deve valutare i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti e il corrispondente incremento di patrimonio netto sulla base del *fair value* dei beni

² Si osserva che, secondo quanto previsto dallo IAS 32, il patrimonio netto di un'impresa IAS non viene influenzato soltanto dai conferimenti e dagli importi di denaro, beni e servizi che comportano l'emissione di azioni, quote o strumenti partecipativi, ma anche da quelli effettuati in base a contratti con cui il conferente o l'apportante sia remunerato dalla società mediante il diritto a ricevere, ad una data scadenza, strumenti rappresentativi del capitale della società. In questo caso l'apporto di denaro o in natura (beni o servizi) potrebbe essere effettuato non solo da un socio ma anche da un terzo (ad esempio, un obbligazionista, un dipendente, un fornitore, un cliente o un qualsiasi altro investitore).



e/o servizi, a meno che il *fair value* sia non stimabile attendibilmente. In questo caso, il *fair value* dei beni e/o servizi deve essere stimato indirettamente facendo riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

Più in particolare:

- nel caso di azioni o di opzioni su azioni (o altri strumenti rappresentativi di capitale) assegnati ai dipendenti e terzi che forniscono servizi simili, non è possibile in genere valutare i servizi ricevuti a fronte della retribuzione del dipendente e pertanto l'impresa stima il *fair value* dei servizi resi dai dipendenti avendo riguardo al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Il *fair value* è determinato alla data di assegnazione di tali strumenti;
- nel caso di azioni o di opzioni su azioni (o altri strumenti rappresentativi di capitale) assegnati a terzi non dipendenti, vi è la presunzione secondo la quale il *fair value* dei beni e/o servizi ricevuti possa stimarsi attendibilmente. Il *fair value* deve essere stimato alla data in cui l'impresa ottiene i beni o la controparte presta il servizio. Nelle rare circostanze in cui la presunzione sopraindicata non sia valida il *fair value* deve essere stimato con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

Nel caso di operazioni "*equity settled*" il diritto a ricevere tali strumenti può essere soggetto a condizioni di maturazione dei servizi³.

Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di uno specifico periodo di prestazione dei servizi, l'impresa deve presumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione (c.d. *vesting period*). L'impresa deve rilevare i servizi resi dalla controparte (iscrizione del costo) nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto.

Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione dei servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di tali strumenti. In tale caso, alla data di assegnazione, l'impresa deve considerare i servizi come ricevuti con un corrispondente incremento del patrimonio netto.

La stima del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è effettuata in base ai prezzi di mercato, se disponibili (tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati) o, in mancanza di tali prezzi, mediante apposite tecniche di valutazione.

Le condizioni di maturazione non devono essere considerate nella stima del *fair value* delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di misurazione. Esse devono essere invece considerate rettificando il numero

³ Le condizioni di maturazione sono sia condizioni di servizio sia condizioni di risultato. Ad esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente può essere condizionata alla permanenza alle dipendenze dell'impresa per un determinato periodo o al raggiungimento di determinata crescita dei profitti o un incremento del prezzo delle azioni dell'impresa.



degli strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella misurazione dell'importo dell'operazione, così che l'importo iscritto in bilancio per beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti di capitale assegnati (iscrizione come attività o costo) risulti basato sul numero di strumenti che definitivamente matureranno successivamente. Pertanto, l'IFRS 2 stabilisce che l'impresa deve rilevare i beni o i servizi ricevuti nel periodo di maturazione in base alla migliore stima disponibile circa il numero degli strumenti finanziari che ci si attende matureranno ma, se necessario, deve rivedere tale stima alla luce di informazioni successive che indicano che il numero degli strumenti che matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione l'impresa rivede la stima per rilevare un importo pari al numero degli strumenti rappresentativi di capitale che effettivamente sono maturati⁴.

2. PROFILI FISCALI RELATIVI AI PIANI DI STOCK OPTIONS

L'analisi dei profili tributari che segue riguarda esclusivamente il trattamento fiscale degli oneri relativi ai piani di *stock option*. Si tratta, dunque, solo di una delle possibili operazioni con pagamento basato su azioni disciplinate dall'IFRS 2, ancorché, per la diffusione di tali piani e per le problematiche che essi sollevano, senz'altro una delle più rilevanti. L'analisi di altre operazioni (*equity settled* o *cash settled*) comprese nel campo di applicazione dell'IFRS 2 sarà eventualmente affrontata in un separato documento. Il presente documento non si occupa del caso in cui un'operazione con pagamento basato su azioni preveda l'iscrizione in bilancio di un'attività, anziché di un costo, a fronte dell'incremento di patrimonio netto. Esula pertanto dalla trattazione il caso di costi capitalizzati nel valore di un'attività.

2.1 Sostanza economica dell'operazione secondo l'IFRS 2

Ai fini dell'analisi degli aspetti fiscali relativi al principio in esame è opportuno richiamare brevemente quanto sopra già riportato in merito al trattamento contabile delle operazioni *equity settled* (tra i quali i piani di *stock options*) ed evidenziare la *ratio* alla base del suddetto trattamento.

E' stato precisato che:

- la società che attribuisce le *stock options* rileva a conto economico il costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente ed iscrive in contropartita una riserva di patrimonio netto;
- se, come tipicamente avviene, il diritto ad esercitare le opzioni matura solo dopo un certo lasso temporale (c.d. *vesting period*), la rilevazione dei servizi resi (l'iscrizione del costo) viene effettuata nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto;

⁴ Questo criterio contabile è noto come metodo della data di assegnazione modificata, in quanto il numero degli strumenti di capitale compresi nella determinazione dell'importo dell'operazione è rettificato per riflettere l'esito delle condizioni di maturazione, ma non viene apportata alcuna modifica al *fair value* di quegli strumenti di capitale. Il *fair value* è infatti stimato alla data di assegnazione (per le operazioni con dipendenti e terzi che forniscono beni similari) e non è rivisto successivamente. Pertanto, aumenti o riduzioni di *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale dopo la data di assegnazione non devono essere considerati nel momento in cui si determina l'importo dell'operazione (ad eccezione del caso in cui si debba misurare il *fair value* incrementale trasferito se un'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale viene modificata successivamente). Cfr. IFRS 2, Esempi illustrativi, IG 9-12.



- il costo da rilevare a conto economico negli esercizi del vesting (e la corrispondente riserva del netto) è determinato in base al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (nel caso specifico opzioni su azioni);
- qualora la stock option non venga più esercitata non avviene alcuna modifica del patrimonio netto.

I motivi alla base di tale trattamento contabile sono rinvenibili nelle *Basis for Conclusion*, ove si chiarisce che un'operazione di stock option "è sostanzialmente identica a qualsiasi altra emissione di strumenti rappresentativi di capitale. In altre parole, l'impresa ha ricevuto delle risorse (beni o servizi) come corrispettivo dell'emissione delle azioni, opzioni su azioni o altri strumenti rappresentativi di strumenti di capitale. L'impresa contabilizza dunque l'afflusso delle risorse (beni o servizi) e l'incremento del patrimonio netto e, successivamente, al momento del ricevimento delle risorse o ad una data successiva, rileva al conto economico il costo per l'utilizzo delle risorse ricevute" (IFRS 2, BC 31).

Nel caso di un'operazione di stock option il corrispettivo di cui sopra viene rilevato immediatamente come costo nel conto economico, in quanto le risorse ricevute dall'impresa si considerano immediatamente consumate (utilizzate) al momento della ricezione. Il Board dello IASB ha previsto infatti che la tempistica (timing) nel consumo di tali risorse non modifica il principio: in bilancio occorre rilevare la ricezione e il consumo delle risorse, anche quando il consumo (l'utilizzo) si verifica nello stesso momento, prima o dopo, la ricezione delle stesse (IFRS 2, BC. 43-44).

Secondo quanto previsto dall'IFRS 2, l'opzione è concessa ai dipendenti in cambio dell'opera prestata; il valore dell'opzione è contabilizzato al conto economico come spesa del personale⁵ con contropartita in una riserva del patrimonio netto. Nel principio si legge infatti che "... le azioni, le opzioni su azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale vengono assegnati ai dipendenti proprio in quanto dipendenti. Gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sono comunque parte del pacchetto retributivo complessivo ..." (IFRS 2, BC 39). La valutazione dell'opzione è effettuata al *fair value* dello strumento rappresentativo di capitale⁶ già alla data dell'assegnazione.

La qualificazione di tale costo come spesa per il personale trova un ulteriore riscontro nel fatto che lo stesso non deve essere stornato (con rilevazione di un provento) neanche nel caso in cui, dopo la data maturazione, le opzioni vengono annullate o non vengono esercitate (IFRS 2, 23). Nelle *Basis for Conclusions* si precisa che "l'estinzione di un'opzione su azione al termine del periodo di esercizio non cambia il fatto che sia stata effettuata l'operazione originaria, ossia che i beni o servizi siano stati ricevuti come corrispettivo per l'emissione di uno strumento rappresentativo di capitale (opzione su azioni); l'estinzione dell'opzione non rappresenta dunque per l'impresa un provento, in quanto non vi è una modifica nelle attività nette dell'impresa (entity's net assets). In altre parole, sebbene alcuni potrebbero vedere in un tale evento un beneficio per i rimanenti azionisti, non vi è alcun effetto sulla situazione patrimoniale dell'impresa. In effetti, una tipologia di equity interest (the share option holders'

⁵ Cfr. IFRS 2, Guida applicativa, Esempio 1.

⁶ L'IFRS 2 specifica che, in caso di operazioni che coinvolgono dipendenti della società, il *fair value* dei servizi ricevuti è stimato con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, dato che normalmente è impraticabile stimare in modo attendibile il *fair value* dei servizi ricevuti.



interest) diviene parte di una altra tipologia di equity interest (the shareholders' interest). Il Board ha concluso dunque che l'unico trattamento contabile che deve essere richiesto è rappresentato da un movimento all'interno dell'equity, per riflettere il fatto che le opzioni su azioni non si considerano più emesse (ad esempio il trasferimento di una tipologia di equity interest ad un'altra)" (IFRS 2, BC 219).

In sostanza, l'operazione è considerata alla stregua di un conferimento di prestazioni lavorative nel quale l'asset ricevuto dalla società conferitaria (il fattore lavoro) è speso a conto economico quale spesa del personale. Il costo rilevato a conto economico rappresenta dunque il consumo della risorsa lavoro apportata dal dipendente. In caso di operazioni soggette a condizioni di maturazione, la valorizzazione di questo asset deve essere aggiornata ad ogni chiusura di esercizio e quindi può subire delle variazioni nel corso del suddetto periodo. Tali effetti contabili sono tuttavia permanenti, nel senso che l'eventuale mancato esercizio delle opzioni non comporta alcuna modifica dell'incremento di patrimonio netto rilevato già al momento dell'attribuzione delle opzioni.

Questa impostazione non è stata immune da critiche in sede di revisione del principio contabile e di questo si dà ampiamente conto nelle stesse Basis for Conclusion. Ma, come ivi precisato, lo IASB ha ritenuto questa la rappresentazione più aderente alla sostanza economica dell'operazione.

2.2 Le due diverse posizioni della dottrina sul momento di rilevanza fiscale dei costi da stock options

Questa premessa risulta necessaria al fine di inquadrare il trattamento fiscale dell'operazione, con riferimento al quale, prima del chiarimento normativo intervenuto con il D.M. 8.6.2011, si erano sviluppati in dottrina due orientamenti contrastanti:

- il primo orientamento a favore della deducibilità del costo nell'esercizio di rilevazione a conto economico e dunque prima dell'eventuale esercizio dell'opzione;
- il secondo orientamento contrario alla deducibilità del costo nell'esercizio di rilevazione e dunque a favore del rinvio della sua deducibilità al momento in cui il costo diviene "effettivo" ovvero al momento dell'esercizio dell'opzione.

Primo orientamento: deducibilità del costo in base alla sua imputazione a conto economico⁷

Questo primo orientamento valorizza l'impostazione IAS, ritenendola valida anche ai fini tributari e pervenendo alla conclusione che i costi *medio tempore* imputati al conto economico risultano pienamente deducibili. Gli argomenti addotti dai sostenitori di tale posizione possono essere così riassunti:

- l'IFRS 2 qualifica chiaramente i suddetti costi quali spese di lavoro dipendente e tale qualificazione opera anche ai fini Ires, ai sensi dell'art. 83 del Tuir in base al quale "*per i soggetti che redigono il*

⁷ PIAZZA, *Aspetti fiscali dei pagamenti basati su azioni*, in *Il Fisco*, n. 27/2008, pag. 4840; MURATORI, *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS*, in *Rassegna tributaria*, n. 5/2008, pag. 1378; ROSSI – SCARIONI, *Regime fiscale dell'onere da stock option per i soggetti IAS*, in *Bollettino Tributario*, n. 17/2009; ASSONIME, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS Adopter*, Doc. 1, pag. 88.



bilancio in base ai principi contabili internazionali valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili". Non essendovi norme nel Tuir che ne precludano la deducibilità, i suddetti costi risultano deducibili;

- l'operazione è considerata nell'ambito dell'IFRS 2 alla stregua di un conferimento di opere e servizi. La *stock option* assume quindi rilevanza fiscale nei modi e nei tempi in cui il fattore produttivo conferito (il servizio lavorativo dei dipendenti) partecipa alla produzione del reddito d'impresa, così come avviene in un qualsiasi conferimento in natura. E' infatti pacifico che il valore normale dei beni ricevuti in conferimento costituisca costo fiscalmente riconosciuto per il conferitario. Peraltro, la fattispecie in esame è stata già affrontata dall'Agenzia delle Entrate che ha considerato deducibile dal reddito dell'impresa il costo per l'impresa conferitaria⁸;
- per quanto concerne il periodo di imposta di competenza, questo deve individuarsi con i periodi di imposta nei quali l'onere concorre alla formazione del risultato di bilancio. Deve infatti oramai ritenersi irrilevante la presenza, nell'ambito del piano, di eventuali condizioni di maturazione del diritto (come ad esempio le condizioni di servizio), non dovendo più ricercarsi a questi fini la certezza giuridica dell'esistenza del costo, ma essendo sufficienti quei requisiti di certezza probabilistica che guidano l'imputazione temporale nel bilancio IAS⁹.

Quanto al successivo momento dell'esercizio dell'opzione, nell'ambito di questo orientamento sembrano profilarsi due distinte posizioni:

- in caso di *stock option*, l'approccio più razionale da seguire è lo stesso valido per le opzioni emesse a fronte di un corrispettivo in denaro. In tale ottica, il corrispettivo che la società ha incassato all'atto dell'emissione dell'opzione deve essere "riqualificato" fiscalmente come una passività finanziaria, e come tale non tassabile fino alla scadenza del diritto. Alla scadenza del piano il corrispettivo diviene un provento la cui non imponibilità, nel solo caso di esercizio delle *stock option*, deriva esclusivamente dal fatto che proviene da un socio, ai sensi dell'art. 88.4 del Tuir¹⁰. Da tale

⁸ Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005 n. 35/E, relativa al conferimento di opere e servizi al capitale di una Srl..

⁹ Taluni autori hanno anche affrontato il tema della deducibilità degli oneri relativi a *stock options* attribuite agli amministratori di società, i cui compensi, come noto, sono deducibili per cassa ai sensi dell'art. 95.5 del Tuir, pacificamente applicabile anche ai soggetti IAS. Secondo tali autori, nei piani di *stock option* che prevedono l'incapibilità delle opzioni, l'art. 95.5 del Tuir non risulta applicabile, in quanto tale disposizione presuppone l'individuazione del momento in cui il compenso possa dirsi giuridicamente corrisposto; ma ove le opzioni non siano cedibili non può parlarsi di pagamento, né in denaro né in natura, all'amministratore. Tale ricostruzione è anche confermata dalla prassi amministrativa (C.M. n. 98/E del 17.5.2000). Tali considerazioni inducono a ritenere l'art. 95.5 Tuir norma estranea ai piani di *stock option* suddetti, con la conseguenza che risulta applicabile il principio di competenza in base all'imputazione dettata dalle regole IAS. ROSSI-SCARIONI, *Regime fiscale dell'onere da stock option*, Bollettino Tributario n. 17/2009, pag. 1274 e ss.

¹⁰ L'art. 88 prevede che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci. La norma si applica anche con riguardo agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.



osservazione, sembra dunque riconoscersi la tassabilità di tale provento nel diverso caso di mancato esercizio dell'opzione¹¹;

- secondo taluni autori, invece, l'eventuale mancato esercizio del diritto di opzione da parte del beneficiario non implica alcuna conseguenza fiscale in capo alla società emittente, tenuto conto del fatto che *"l'assegnazione del diritto di opzione su azioni della stessa società costituisce nell'ambito IAS un'autonoma operazione sul capitale che si compie al momento stesso dell'assegnazione e che prescinde, dunque, dalle successive vicende che possono riguardare la sorte del diritto"*¹².

Secondo orientamento: deducibilità rinviata al momento dell'esercizio dell'opzione¹³

In base a questo secondo orientamento, il componente negativo di reddito iscritto al conto economico non è immediatamente deducibile. In particolare, le motivazioni alla base di tale posizione sono le seguenti:

- il suddetto componente negativo non rappresenta un costo effettivo in quanto non comporta una effettiva diminuzione patrimoniale per la società. I costi effettivamente sostenuti sono, infatti, solo quelli che si riverberano sempre in una diminuzione del patrimonio netto segnalata da una riduzione della capacità contributiva che invece non si verifica nel caso dei piani di *stock option*, almeno nel periodo del vesting. Il costo diverrà effettivo solo al momento dell'esercizio delle opzioni e, in caso di attribuzione di azioni proprie acquistate da terzi, sarà rappresentato dalla differenza tra il valore di carico delle azioni cedute ai beneficiari e i prezzi da questi ultimi corrisposti alla società¹⁴ o, con le dovute cautele, dal costo riaddebitato alla società del gruppo nei piani infragruppo. Prima di questo momento (futuro ed eventuale) il costo iscritto al conto economico non rappresenta un onere sul piano della capacità contributiva bensì un mero accantonamento e come tale indeducibile in quanto non previsto dal Tuir. Infatti, *"l'iscrizione del costo figurativo al momento già all'esercizio dell'opzione (con un minor risultato di periodo controbilanciato però dalla riserva di pari ammontare appostata a patrimonio netto) ha un effetto patrimoniale (in termini di debito effettivo) rinviato ad un momento successivo (quello dell'effettivo esercizio dei diritti a ricevere le azioni da parte del dipendente), quando il costo si manifesta eventualmente attraverso un fatto esterno (riaddebito, acquisto e cessione delle azioni al dipendente)"*. L'iscrizione del costo prima dell'esercizio dell'opzione rappresenta un mero fatto interno, da contabilizzare quasi per memoria. Viene osservato, infine, che vi sono ipotesi nelle quali un costo effettivo non sarà mai sostenuto dalla

¹¹ PIAZZA, *Aspetti fiscali dei pagamenti basati su azioni*, in *Il Fisco*, n. 27/2008, pag. 4865.

¹² Cfr. ROSSI-SCARIONI, *Regime fiscale dell'onere da stock option*, *Bollettino Tributario* n. 17/2009, pag. 1275; in tal senso sembra anche ASSONIME, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS Adopter*, Doc. 1, pag. 88

¹³ TRETTEL-CROVATO, *I costi da stock option nella determinazione del reddito di lavoro*, in *Dialoghi tributari*, n. 1/2008, pag. 95; VALACCA, *I benefici ai dipendenti secondo IAS 19 e IFRS 2*, in *Corriere tributario* n. 44/2007, pag. 3589; CROVATO, *La fiscalità degli IAS*, *Il Sole 24 Ore*, 2009, pag. 152 e ss.

¹⁴ Gli autori osservano che, nonostante le azioni proprie siano nell'ambito degli IAS portate a riduzione del patrimonio netto, ciò non dovrebbe comunque comportare di per sé l'irrilevanza fiscale della cessione di tali azioni ai dipendenti, poiché l'acquisto dal mercato e la cessione al dipendente dell'azione propria rappresenta il pagamento di un benefit dando luogo nella sostanza ad un fenomeno reddituale. Tali considerazioni dovrebbero portare alla conclusione che le azioni proprie, benché non risultanti nell'attivo patrimoniale, rilevino quali assets da un punto di vista tributario.



società come ad esempio nel caso di attribuzione di azioni di nuova emissione. In tal caso, si verifica esclusivamente una diluizione dell'azionariato;

- sebbene il tenore letterale delle norme del TUIR non escluda la deducibilità del costo *medio tempore* imputato al conto economico, taluni autori ritengono che *“l’insieme delle disposizioni fiscali risultano come adeguate ad esprimere un proprio spirito sistematico che qualche volta può rendere indeducibile o non imponibile un determinato elemento anche in assenza di disposizioni espresse, in un senso o nell’altro”*¹⁵. Le componenti reddituali devono inquadrarsi sempre in base ai principi generali che regolano il sistema impositivo del reddito d'impresa; un costo è dunque deducibile solo se sussistono i requisiti di inerenza, competenza (valgono sul punto i criteri IAS) ed effettività;
- su un piano più generale, a ben vedere il costo relativo al fattore lavoro è quantificato e rilevato a conto economico sulla base del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Come noto, ai sensi dell'art. 83 TUIR, rilevano ai fini fiscali le imputazioni temporali, le qualificazioni e le classificazioni IAS ma non anche i criteri di valutazione al *fair value*.

2.3 Le recenti disposizioni di cui al D.M. 8.6.2011

In questo complesso quadro interpretativo è intervenuta la recente disposizione di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. 8.6.2011 secondo la quale *“I componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell'IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell'art. 83 del testo unico”*. Il legislatore ha dunque risolto il dubbio interpretativo recependo la prima delle due posizioni sopra illustrate.

Come già evidenziato nella versione originaria del presente documento, pubblicata nel dicembre 2010, ad avviso della Commissione si tratta dell'orientamento preferibile, in quanto maggiormente rispettoso del principio di derivazione sancito dal nuovo articolo 83 del Tuir, secondo il quale, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, sono validi i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. L'IFRS 2 considera gli oneri di *stock options* quali veri e propri costi sostenuti per l'impiego della risorsa lavoro e tale circostanza deve essere valorizzata anche ai fini fiscali, sia con riferimento alla qualificazione dell'onere (costo di lavoro) sia con riferimento alla sua imputazione temporale (imputazione nel periodo del vesting). La formulazione della norma di cui al D.M. 8.6.2011 consente inoltre di ritenerla applicabile anche ai costi derivanti da *stock options* attribuite agli amministratori dipendenti, con la conseguente prevalenza della deducibilità secondo il principio di competenza rispetto al principio di cassa di cui all'art. 95.5 del Tuir^{16 17}.

La Commissione aveva tuttavia evidenziato che, ferma restando la deducibilità per competenza dei suddetti oneri, occorreva nel contempo tener conto del principio di effettività che caratterizza, alla luce

¹⁵ Cfr. F. CROVATO (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 Ore, 2009 e inoltre CROVATO-LUPI, *Il reddito d'impresa*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, capitolo I.

¹⁶ Si veda al riguardo la precedente nota 9.

¹⁷ La rubrica della norma *“Operazione con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti”* solleva tuttavia il dubbio sul trattamento da riservare ai costi connessi ad opzioni attribuite ad amministratori non dipendenti.



del più generale principio costituzionale di capacità contributiva, il sistema delle imposte dirette. Per tale motivo si riteneva che il giusto contemperamento del principio di derivazione rafforzata e del principio di effettività potesse realizzarsi mediante la tassazione, in via extracontabile, della sopravvenienza attiva che emerge nel caso in cui la *stock option* non venga esercitata.

In tal caso, infatti, si realizzerebbe l'acquisizione di una risorsa senza che sia stato pagato alcun corrispettivo in azioni. In altri termini, sembrerebbe uscirsi dall'iniziale configurazione dell'operazione quale conferimento a patrimonio di opere e servizi per giungere ad una ipotesi di acquisizione di risorse a titolo gratuito. Ciò dovrebbe ragionevolmente condurre, nell'esercizio in cui vi è la certezza che la *stock option* non possa più essere esercitata, alla tassazione, in via extracontabile, della sopravvenienza attiva (che esprime l'arricchimento ottenuto dal datore di lavoro e si pone come fenomeno speculare rispetto ai costi precedentemente spesi e dedotti). Con la conseguenza che la riserva iscritta nel patrimonio netto, originariamente destinata ad aumento di capitale sociale, si trasformerebbe, per la parte di opzioni non esercitate, in riserva di utili.

La Commissione tuttavia aveva posto in evidenza come il tema apparisse comunque molto delicato, in ragione del fatto che, nell'ottica dell'IFRS2, in realtà il corrispettivo dell'acquisizione della risorsa lavoro è rappresentato dalla attribuzione delle opzioni, per cui l'operazione è considerata già realizzata *ab initio* quale operazione di equity, a prescindere dal futuro concreto esercizio di tali opzioni. Tanto che nelle Basis for Conclusions viene espressamente chiarito che l'estinzione di un'opzione al termine del periodo di esercizio non rappresenta per l'impresa un "provento" in quanto non vi è alcun effetto sulla situazione patrimoniale.

Il D.M. 8.6.2011 ha affrontato anche questo aspetto. Da un lato il legislatore sembra aver accolto il ragionamento di fondo precedentemente illustrato, teso a contemperare il principio di derivazione e quello di effettività. In tal senso depone la previsione di cui all'art. 5.4 del DM in base alla quale *"Nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale"*. Tuttavia, la stessa Relazione illustrativa precisa che quest'ultima disposizione non è applicabile all'ipotesi di mancato esercizio di diritti derivanti da piani di stock options, attesa la natura patrimoniale dell'operazione sulla base delle regole dell'IFRS 2. Pertanto, prosegue la Relazione, sia che le opzioni vengano esercitate sia che rimangano inesercitate, l'apporto iniziale non perde la sua qualifica patrimoniale.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Gianluca De Candia - Presidente
Ermanno Fonderico - Vicepresidente
Roberto Tudini - Segretario

Componenti:

Giacomo Albano
Fabio Aramini
Christian Bianchi
Antonella Bientinesi
Domenico Buono - osservatore esterno (*Coldiretti*)
Walter Di Cristo
Carlo Di Giuliomaria
Carlo Dottarelli
Giuseppe Gatti
Alessio Iannucci
Francesca Mariotti - osservatore esterno (*Confindustria*)
Silvia Massariello - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Elena Mattesi
Domenico Muratori - osservatore esterno (*Consorzio Studi e Ricerche Fiscali*)
Marco Murolo
Claudio Peroni
Paolo Petrangeli
Marco Maria Ricci
Giacomo Ricotti - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Guerino Russetti - osservatore esterno (*Agenzia delle Entrate*)
Carlo Sauve - osservatore esterno (*Poste Italiane*)
Roberto Vertolli - osservatore esterno (*ABI*)